

Proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Slovacca relativo alla partecipazione della Repubblica Slovacca all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

(2001/C 120 E/22)

COM(2000) 870 def. — 2000/351(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 22 dicembre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 174, paragrafo 4 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma e articolo 300, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽¹⁾ del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 ⁽²⁾, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale,

vista la comunicazione della Commissione sulla «Partecipazione dei paesi candidati ai programmi, agenzie e comitati comunitari», COM(1999) 710 def.,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi e alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Il Consiglio europeo ha concluso che «Questa partecipazione dovrà essere decisa caso per caso, ciascun paese candidato dovrà infatti apportare un contributo finanziario proprio, soggetto ad aumenti progressivi». Il programma PHARE contribuirà, se necessario, al finanziamento di una parte del contributo dei paesi candidati.

(2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha definito in relazione a Cipro una speciale strategia di preadesione che contempla la partecipazione a taluni programmi e agenzie comunitarie, come nella strategia seguita per i paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale.

(3) Il Consiglio europeo di Helsinki (dicembre 1999) ha riaffermato la natura inclusiva del processo di ampliamento, che comprende 13 paesi in un unico quadro, in cui i paesi candidati partecipano al processo di adesione su base equipollente.

(4) Ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio in data 14 febbraio 2000 ha deciso di autorizzare la Commissione a condurre i negoziati sulla partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente dei paesi candidati all'adesione.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, per conto della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica Slovacca relativo alla partecipazione della Repubblica Slovacca all'Agenzia europea dell'ambiente e alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il testo della decisione sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo alla partecipazione della Repubblica slovacca all'Agenzia europea dell'ambiente ed alla rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale

La COMUNITÀ EUROPEA da un lato,

e la REPUBBLICA SLOVACCA dall'altro,

TENUTO CONTO del fatto che la Repubblica slovacca aveva chiesto di partecipare all'Agenzia europea dell'ambiente ancor prima di essere candidata all'adesione;

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Lussemburgo (dicembre 1997) ha riconosciuto come la partecipazione ai programmi ed alle agenzie comunitarie permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione per i paesi dell'Europa centrale ed orientale;

TENUTO CONTO del regolamento (CEE) n. 1210/90 ⁽¹⁾, del Consiglio sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999 ⁽²⁾,

RICONOSCENDO che l'obiettivo ultimo della Repubblica slovacca è quello di divenire membro dell'Unione europea e che la partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente aiuterà la Repubblica slovacca a raggiungere tale obiettivo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica slovacca partecipa a tutte le attività dell'Agenzia europea dell'ambiente, di seguito «l'Agenzia», ed a quelle della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET), istituite dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.

contributo dovuto all'Agenzia, grazie ad un contributo Phare massimo del 75 % per il primo anno, del 60 % per il secondo e del 50 % per il terzo.

A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto all'Agenzia è totalmente a carico della Repubblica slovacca.

Articolo 2

La Repubblica slovacca contribuisce finanziariamente alle attività di cui all'articolo 1 (Agenzia e EIONET) secondo le modalità indicate di seguito.

Il contributo finanziario della Repubblica slovacca è inoltre regolato dalle condizioni finanziarie riportate nell'allegato I del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 3

— Il contributo aumenta progressivamente durante i primi tre anni, nel corso dei quali la partecipazione della Repubblica slovacca alle attività aumenta gradualmente. Essa contribuisce finanziariamente per gli importi indicati di seguito:

La Repubblica slovacca prende parte a tutte le attività del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, pur senza diritto di voto, ed è coinvolta nell'attività del comitato scientifico dell'Agenzia stessa.

— 1° anno: 208 000 EUR

Articolo 4

— 2° anno: 263 000 EUR

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica slovacca informa l'Agenzia dei principali elementi che compongono le sue reti nazionali di informazione sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 933/1999.

— 3° anno: 318 000 EUR.

A partire dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo il contributo finanziario dovuto dalla Repubblica slovacca, pari a 318 000 EUR, è completamente a carico di tale paese.

Articolo 5

— Nel corso del primo triennio la Repubblica slovacca può in parte avvalersi dell'assistenza della Comunità per pagare il

La Repubblica slovacca deve in particolare designare fra le istituzioni di cui all'articolo 4 o fra altre organizzazioni stabilite nel suo territorio un «punto focale nazionale» incaricato, sul piano nazionale, del coordinamento e/o della trasmissione delle informazioni da fornire all'Agenzia, alle istituzioni o agli organismi facenti parte della rete, compresi i centri tematici di cui all'articolo 6.

⁽¹⁾ GU L 120 dell'11.5.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 1.

Articolo 6

La Repubblica slovacca può parimenti individuare, entro il termine di cui all'articolo 4, le istituzioni o le altre organizzazioni stabilite nel suo territorio che potrebbero essere specificamente incaricate di cooperare con l'Agenzia per quanto riguarda determinati argomenti di interesse particolare. Le istituzioni così individuate devono essere in grado di concludere un accordo con l'Agenzia e agire in qualità di centro tematico della rete, svolgendo compiti specifici in una determinata zona geografica. Questi centri cooperano con altre istituzioni facenti parte della rete.

Articolo 7

Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione della Repubblica slovacca.

Articolo 8

La Repubblica slovacca è tenuta a fornire informazioni nel rispetto di obblighi e usi derivanti dal programma di lavoro dell'Agenzia.

Articolo 9

L'Agenzia può concludere con le istituzioni e gli organismi designati dalla Repubblica slovacca e appartenenti alla rete, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, opportuni accordi, di natura soprattutto contrattuale, per garantire l'esecuzione dei compiti loro eventualmente affidati.

Articolo 10

I dati ambientali forniti o generati dall'Agenzia potranno essere pubblicati e saranno accessibili al pubblico, purché alle informazioni di natura riservata sia applicato dalla Repubblica slovacca lo stesso livello di protezione garantito dalla Comunità.

Articolo 11

La Repubblica slovacca riconosce all'Agenzia personalità giuridica, accordandole la più ampia capacità giuridica concessa dalla legge slovacca alle persone giuridiche.

Articolo 12

La Repubblica slovacca applica all'Agenzia, nei dovuti casi, le disposizioni del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, riportato nell'allegato II del presente accordo, che ne costituisce parte integrante.

Articolo 13

In deroga al disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ⁽¹⁾, i cittadini della Repubblica slovacca che godono di tutti i diritti civili e politici possono essere assunti a contratto dal direttore dell'Agenzia.

Articolo 14

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi che loro incombono in applicazione del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

Articolo 15

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato, in attesa che la Repubblica slovacca divenga membro dell'Unione europea. Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo, notificando tale decisione all'altra parte. In tal caso l'accordo cesserà di essere applicato dopo sei mesi dalla data di notifica.

Articolo 16

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni di applicazione stabilite nei trattati stessi e, dall'altro, al territorio della Repubblica slovacca.

Articolo 17

Il presente accordo è redatto in duplice copia in danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese, greco, portoghese e slovacco, ciascuno di questi testi facente fede.

Articolo 18

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la parte che per ultima ha espletato le proprie procedure ne ha dato comunicazione all'altra.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968.

ALLEGATO I

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALL'AGENZIA EUROPEA DELL'AMBIENTE

1. Il contributo finanziario che la Repubblica slovacca deve versare al bilancio dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Agenzia europea dell'ambiente è così suddiviso:

- 1° anno di partecipazione 208 000 EUR
- 2° anno di partecipazione 263 000 EUR
- 3° anno di partecipazione 318 000 EUR

A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto dalla Repubblica slovacca, pari a 318 000 EUR, è completamente a carico di tale paese.

2. Nel corso del primo triennio la Repubblica slovacca può in parte avvalersi dell'assistenza della Comunità per pagare il contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente, grazie ad un contributo Phare massimo del 75 % per il primo anno, del 60 % per il secondo e del 50 % per il terzo. La richiesta del contributo Phare è soggetta a procedure separate, proprie di tale programma, ed i relativi fondi saranno trasferiti mediante una convenzione finanziaria separata.

Il saldo del contributo è a carico della Repubblica slovacca. A partire dal quarto anno il contributo finanziario dovuto dall'Agenzia è totalmente a carico della Repubblica slovacca.

3. Il contributo della Repubblica slovacca è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Repubblica slovacca al fine di partecipare alle attività dell'Agenzia europea dell'ambiente o a riunioni legate all'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia, sono rimborsate dall'Agenzia stessa conformemente alle procedure applicabili agli Stati membri dell'Unione europea.

4. All'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, ogni anno, la Commissione trasmette alla Repubblica slovacca una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia europea dell'ambiente in base al presente accordo. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Repubblica slovacca è calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi l'importo del contributo è quello fissato nel presente accordo.

5. Il contributo è denominato in euro e versato su di un conto in euro della Commissione europea.

6. La Repubblica slovacca è tenuta a versare il contributo che figura nella richiesta di fondi:

- per quanto riguarda la parte a suo carico, entro il 1° maggio se la richiesta di fondi è inviata dalla Commissione entro il 1° aprile e comunque entro 30 giorni dalla data di invio di tale richiesta;
- per quanto riguarda la parte a carico di Phare, entro il 1° maggio se i fondi corrispondenti sono stati inviati alla Repubblica slovacca entro tale data e comunque entro 30 giorni dalla data in cui i fondi le sono stati inviati.

7. Eventuali ritardi nel versamento del contributo comporteranno per la Repubblica slovacca il pagamento di interessi sull'importo arretrato a partire dalla prevista scadenza di pagamento. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ALLEGATO II

PROTOCOLLO

sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che,

ai termini dell'articolo 28 del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, dette Comunità e la Banca europea per gli investimenti godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate a detto trattato:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 1*

I locali e gli edifici delle Comunità sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi delle Comunità sono inviolabili.

Articolo 3

Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando le Comunità effettuino, per loro uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno delle Comunità.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al loro uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accettate al governo di tale paese.

Esse sono del pari esenti da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle loro pubblicazioni.

Articolo 5

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio può tenere divise qualsiasi e avere conti in qualunque valuta.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE*Articolo 6*

Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni delle Comunità non possono essere censurate.

Articolo 7

1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

2. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio rimangono in vigore e si applicano ai membri ed agli agenti delle istituzioni che, all'entrata in vigore del presente trattato, sono in possesso del lasciapassare previsto da detto articolo sino all'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 8

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

- a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
- b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 9

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

- a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
- b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione di ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 11

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi delle Comunità.

CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Articolo 12

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti delle Comunità

a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti delle Comunità e, dall'altro, alla competenza della Corte per deliberare in merito ai litigi tra le Comunità ed i loro funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni.

b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri,

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali,

d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato,

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 13

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Articolo 14

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità.

Articolo 16

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari ed altri agenti delle Comunità cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 12, 13 secondo comma e 14.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO LE COMUNITÀ EUROPEE*Articolo 17*

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede delle Comunità, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso le Comunità le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 18*

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti delle Comunità esclusivamente nell'interesse di queste ultime.

Ciascuna istituzione delle Comunità ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogni qualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi delle Comunità.

Articolo 19

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni delle Comunità agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 20

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 21

Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalla varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimente, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 23 ()*

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

(*) Articolo inserito dall'articolo 9, paragrafo 5, del trattato di Amsterdam.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì otto aprile millenovecentosessantacinque.

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS